Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 1 del 8 gennaio 2007

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) – Art. 32 delle norme di attuazione *"Procedura di integrazione e modifica del PAI"*. Approvazione rettifica minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana della cartografia di PAI relativa al Comune di Quarrata (PT) in località centro cittadino - Via Asiago.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante *"Norme in materia ambientale"* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006;

VISTI in particolare gli articoli 53-72 relativi alla Parte III del suddetto Decreto nonchè l'art. 170 comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTO, altresì, il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 *"Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2006, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006"*;

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1989, n. 203, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ai sensi del quale *"le Autorità di bacino di rilievo nazionale (...) adottano*

piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime";

RICHIAMATO l'art. 17 comma 6 della legge 183/1989 ai sensi del quale *"Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico" (PAI), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTO l'art. 32 delle norme di attuazione del PAI, ai sensi del quale *"(...) Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli artt. 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti (...) alle rettifiche di minima entità (...). Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti"*;

TENUTO CONTO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Arno nella seduta del 4 aprile 2005 ha definito, in via generale, le fattispecie costituenti *"rettifiche di minima entità"* alle perimetrazioni della cartografia del PAI, per le quali è possibile procedere, ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione, con atto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico;

VISTO, infine, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche";

VISTA la nota inviata dal Comune di Quarrata (provincia di Pistoia) prot. n. 47261 del 1 settembre 2006 e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al n. prot. 3967 del 4 settembre 2006, contenente la richiesta di modifica ed integrazione, ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione del PAI, di una minima entità degli stralci n. 37 (Livello di sintesi – scala 1:25.000) e n. 195 e 196 (Livello di dettaglio - scala 1:10.000)

relativamente alla perimetrazione di un'area classificata a pericolosità da frana molto elevata situata in via Asiago nel capoluogo del Comune di Quarrata;

CONSIDERATO che nella documentazione di cui sopra, acquisita agli atti di questa Autorità, è dimostrata la presenza di un area classificabile come frana attiva, e quindi indicante uno stato di pericolosità molto elevato (PF4), e un'area, ad essa attigua, classificabile come frana quiescente e quindi indicante uno stato di pericolosità da frana elevato (PF3);

CONSIDERATO che le condizioni dei luoghi e lo stato di dissesto sono stati verificati direttamente dagli uffici tecnici di questa Autorità e che la richiesta del Comune di Quarrata è basata sui risultati di una campagna inclinometrica protrattasi per oltre due anni;

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole alla rettifica di minima entità della perimetrazione di aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana redatta dalla Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità, secondo un'istruttoria coerente con le indicazioni derivanti dalla citata documentazione tecnica trasmessa dall'amministrazione comunale, nonché con l'insieme dei dati disponibili per il quadro conoscitivo a supporto del PAI;

RITENUTO CHE la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata e sia coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTA, pertanto, la proposta di modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana di cui agli stralci n. 37 (scala 1:25.000) e n. 195 e 196 (scala 1:10.000) relativamente al dissesto ubicato in via Asiago nell'abitato di Quarrata;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo, ivi comprese le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 delle norme di attuazione;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 32 quarto comma, delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana negli stralci cartografici sopra richiamati;

Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 quarto comma delle norme di attuazione, il perimetro delle aree con pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana risultante dagli stralci cartografici n. 37 (scala 1:25.000) e n. 195 e 196 (scala 1:10.000) della cartografia del PAI è modificato, per le motivazioni di cui in premessa, come risulta dalla nuova cartografia di cui agli stralci n. 37 (scala 1:25.000) e n. 195 e 196 (scala 1:10.000), prodotta in originale come documento informatico e depositata presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Articolo 2 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, alla Provincia di Pistoia e al Comune di Quarrata. Dello stesso verrà dato avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

VISTO
Il Coordinatore dei Settori tecnici
(Dr. Marcello Brugioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Giovanni Menduni

GMo/LS/gmo